



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE, SAGRE E FIERE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10.10.2022, pubblicata all'Albo Pretorio dal 10.10.2022 al 12.11.2022 divenuta esecutiva il 13.11.2022.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto da:

- D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998;
- L.R. 6/2010 così come modificata dalla L.R. 9/2019 e dalla DD.G.R. 14.12.2020 n. XI/4054;
- D.G.R. n. XI/4054 in data 14.12.2020;
- D.G.R. n. XI/6110 in data 14.03.2022.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone e/o capitale regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147.

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia nonché corrispondere gli eventuali scritti difensivi sono attribuite allo Sportello Unico alle Attività Produttive in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente Regolamento.

La competenza per la vigilanza ed il controllo delle attività di mercato è demandata alla Polizia Locale che è altresì autorizzata ad emettere i provvedimenti relativi alle inosservanze.

La competenza per quanto inerente l'applicazione della COSAP è demandata all'Ufficio Tributi con riferimento alle occupazioni in forma permanente nelle aree mercatali, al Servizio di Polizia Locale per quelle in forma temporanea.

La competenza per quanto inerente l'applicazione della tariffa raccolta rifiuti, il servizio di smaltimento e la pulizia dell'area con riferimento in forma permanente, compete alla Società preposta secondo le modalità acquisite e concordate tra le parti.

L'attività può essere svolta in forma itinerante o su posteggi.

L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile. Si individuano le seguenti categorie merceologiche:

- a. alimentare
- b. non alimentare

Il rilascio delle nuove autorizzazioni, dei subentri e della attività di spunta sarà vincolato alla tipologia di merce offerta.

ART. 2 VERIFICA ANNUALE

Il Responsabile del Settore Commercio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Locale, delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica entro la data del 31 dicembre di ogni anno, l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla Carta di Esercizio ed Attestazione relativa a verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale: iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, possesso della partita IVA, iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta), presentazione del modello unico. L'attestazione non prevede la formula dell'autodichiarazione; deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione di categoria o dal funzionario del Comune. Sono esenti dall'obbligo di attestazione di regolarità contributiva e della Carta di Esercizio i Produttori Agricoli.

ART. 3

CARTA D'ESERCIZIO

La Carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti in originale d'ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in formaitinerante. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

La Carta d'Esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore e, a titolo gratuito, anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, per ogni operatore anche non iscritto. La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui si svolge l'attività. Sono esentidall'obbligo di possesso della Carta di Esercizio i Produttori Agricoli e i titolari di posteggi isolati.

ART. 4

CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2010 e s.m.i. la Commissione Consultiva Comunale è prevista per i comuni sopra i 15000 abitanti.

Resta l'obbligo di consultazione delle Associazioni di categoria con riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

ART. 5

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento a:

- D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998;
- L.R. 6/2010 così come modificata dalla L.R. 9/2019 e dalla DD.G.R. 14.12.2020n. XI/4054.

ART. 6

ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

TITOLO II MERCATI

ART. 7 TIPOLOGIA

Il mercato si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare il giorno di martedì, sull'area del parcheggio ubicato in via IV Novembre.

ART. 8 GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nella giornata di martedì osservando l'orario di vendita dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Il posizionamento nei posteggi ha inizio dalle ore 5,45; entro le ore 7,30 i posteggi devono essere stati occupati e inizieranno le operazioni di spunta con termine alle ore 8,00. L'attività di vendita deve essere conclusa alle ore 13,00 ed entro le ore 14,00 i posteggi devono essere lasciati liberi e sgombri per le operazioni di pulizia.

E' consentito l'arrivo in ritardo sull'area di mercato limitato a 15 minuti previa comunicazione telefonica al responsabile del mercato. Tale giustificazione è utilizzabile

n. 2 volte durante l'anno. Qualora la giornata di mercato cada in una festiva infrasettimanale il mercato sarà normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale e Capodanno. In questi ultimi casi il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso. Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari o prolungati, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.

Nelle suddette giornate festive infrasettimanali di svolgimento del mercato, gli operatori hanno l'obbligo di procedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area.

Nel mercato straordinario o prolungato è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.

Il mercato in edizione straordinaria o prolungata sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 80% degli operatori.

Non possono essere autorizzati più di 12 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

ART. 9 LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato di mq. 2240, compresi spazi di percorso, così come definita dalla planimetria allegata, costantemente aggiornata e visionabile presso l'Ufficio Commercio, è strutturata in n. 23 posteggi, così articolati:

<i>POSTEGGIO N.</i>	<i>DIMENSIONI IN MQ.</i>		<i>SETTORE MERCEOLOGICO</i>
1	80	(ml. 10,00 X 8,00)	ALIMENTARE
2	35	(ml. 7,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
3	45	(ml. 9,00 x 5,00)	ALIMENTARE
4	35	(ml. 7,00 x 5,00)	ALIMENTARE
5	37,5	(ml. 7,50 x 5,00)	ALIMENTARE
6	35	(ml. 7,00 x 5,00)	ALIMENTARE
7	37,5	(ml. 7,50 x 5,00)	ALIMENTARE
8	35	(ml. 10,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
9	16	(ml. 4,00 x 4,00)	OPERATORI, PARTITI E ASSOCIAZIONI
10	45	(ml. 9,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
11	45	(ml. 9,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
12	40	(ml. 8,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
13	50	(ml. 10,00 x 5,00)	ALIMENTARE
14	30	(ml. 6,00 x 5,00)	PRODUTTORE AGRICOLO
15	40	(ml. 8,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
16	45	(ml. 9,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
17	50	(ml. 10,00 x 5,00)	ALIMENTARE
18	45	(ml. 9,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
19	50	(ml. 10,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
20	52,5	(ml. 10,5 x 5,00)	NON ALIMENTARE
21	50	(ml. 10,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
21	50	(ml. 10,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
22	60	(ml. 12,00 x 5,00)	NON ALIMENTARE
23	40	(ml. 8,00 x 5,00)	ALIMENTARE
TOTALI	30	PRODUTTORI AGRICOLI	
	410	SETTORE ALIMENTARE	
	592,5	SETTORE NON ALIMENTARE	
	16	ALTRO	
	1048,5		

nr. 9 per complessivi mq. 410,00 settore alimentare nr. 12 per complessivi mq. 592,50 non alimentare

nr. 1 per complessivi mq. 30,00 per produttori agricoli.

nr. 1 per complessivi mq. 16,00 no vendita per operatori, partiti politici associazioni.

Tale struttura è vincolante dal punto di vista del rilascio di nuove autorizzazioni, dei subentri e delle attività di spunta.

ART. 10 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato, evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 11 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di veicoli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

Non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza, di mendicanti e

similari, comunque persone che per il loro comportamento intralcino o creino pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio, la propaganda religiosa, politica o sindacale è ammessa all'interno delle aree in questione previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di competenza.

La presenza di operatori preposti alla promozione di articoli vari, senza possibilità di vendita diretta, è prevista nella misura di n. 1 promotore con cadenza settimanale per massimo una presenza mensile all'interno dell'area mercatale previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale a fronte della presentazione di specifica richiesta che dovrà essere inoltrata all'Ufficio di competenza con almeno una settimana di anticipo. L'occupazione sarà soggetta alla regolarizzazione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per la misura massima di mq. 9,00.

ART. 12

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

Con scadenza al 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, entro le ore 8,15, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato mediante inoltro di istanza tramite applicativo SUAP.

Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:

- a) Possesso della Carta di Esercizio e regolare possesso requisiti di cui all'art.2 del presente Regolamento;
- b) Medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero;
- c) Maggior numero di presenze effettive;
- d) Anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese della CCIAA.

I posteggi assegnati ai produttori agricoli temporaneamente liberi sono assegnabili agli operatori in possesso dei medesimi requisiti.

Qualora richiesto, i posteggi temporaneamente liberi, possono essere assegnati prioritariamente ai titolari di posteggio del mercato che, per sopravvenute indisponibilità temporanee dovuti a motivi di pubblico interesse, non possano disporre del posteggio assegnato.

In tal caso, agli operatori della spunta saranno assegnati i posteggi appositamente individuati di sostituzione di quelli temporaneamente indisponibili.

ART. 13

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI

Trascorso l'orario d'inizio vendite, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria e procederà, altresì, alla redazione del "Calendario giornaliero di mercato", da trasmettere agli uffici competenti, avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

ART. 14
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI
RISTRUTTURAZIONE E SPOSTAMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;

- Al trasferimento dell'intero mercato in altra sede;

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
2. Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
3. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
4. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentare o non alimentare o al tipo di attrezzatura di vendita.

Nel caso la ristrutturazione del mercato comporti il trasferimento di un numero di posteggi superiore al 20%, per la successiva riassegnazione è sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 15
MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni anche ai sensi dell'art. 30, comma 5. del D.Lgs. 114/1998:

a) Devono esibire i documenti autorizzativi (Carta d'Esercizio e Attestazione di regolarità Contributiva) in originale;

b) Devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;

c) Devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;

d) Devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza. I corridoi tra banco e banco, per i quali è prescritta la misura minima di distanziamento pari a ml. 1,00 salvo specifiche disposizioni normative, non possono essere utilizzati per la vendita, non possono essere occupati da sacchi, contenitori ed altro. Lo spazio tra i banchi di vendita ha esclusiva funzione di transito. È vietato agli operatori commerciali consentire alla clientela di stazionarvi;

e) Devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20 con possibilità di applicare una mantovana a protezione della merce. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, che coincide con l'occupazione del suolo non deve in nessun caso essere superiore alle dimensioni complessive del posteggio.

f) La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla massima occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;

g) L'esercente deve sempre assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecitazione della propria struttura in caso di pubblica necessità;

h) E' fatto divieto agli operatori commerciali di consentire a persone estranee alla loro attività di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile, fatta salva la presenza di eventuali spazi di prova.

i) Devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;

j) Non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;

k) Possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;

l) Esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi

sonori è vietato;

m) Sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti tutti gli effetti;

n) Le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non possono essere vendute ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del TULPS e successive variazioni;

o) Le armi, gli esplosivi e gli oggetti preziosi non possono essere venduti con divieto anche riguardo la sola esposizione;

p) Gli strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del TULPS, e la vendita di merce usata, ai sensi dell'art. 126 del TULPS è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.

ART. 16

CANONE MERCATALE

Determinazione della tariffa

Articolo 16a - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone non è dovuto per le Associazioni ONLUS e no-profit;
4. Il canone non è dovuto per i partiti politici per specifica normativa di esenzione.

Articolo 16b - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
 - f) Per i produttori agricoli abbonati al mercato settimanale che vendono il loro prodotto la riduzione è pari al 50%.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 16c - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 16d - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 16e - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati

da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 16f - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 16g – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi di legge.

Articolo 16h- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

ART. 17

DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio, debitamente giustificato.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva reiterata nell'arco di 12 mesi, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio

a) per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale, che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi;

b) per motivi di ordine e sicurezza pubblici riconducibili a comportamenti che turbino la civile convivenza;

L'autorizzazione è altresì revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

2. per decadenza dalla concessione del posteggio;

3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3mesi in caso di comprovata necessità da documentare, accertata presso la C.C.I.A.A. o altro;

4. per perdita dei requisiti soggettivi;

5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi. in caso di reiterarsi di insolvenza in merito al pagamento del canone mercatale nei termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento.

L'atto di revoca è disposto dal SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 18 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente e che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturarla.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. In caso di subingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio come contrassegnata all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 19 NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni normative nazionali, regionali, circolari oltreche

alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 SANZIONI

Fatte salve le sanzioni stabilite dal Decreto Legislativo n.114/1998 e dalle L.R. 6/2010 e L.R. 9/2019 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019”, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa dell’importo da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 che sarà applicata ai sensi della Legge n. 689/1981.

ART. 21 MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all’Ufficio Commercio di concerto con l’Ufficio di Polizia Locale che esercita l’attività di vigilanza .

ART. 22 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Corrispondendo alle richieste dei produttori agricoli, l’attuale posteggio individuato nell’area di mercato, verrà assegnato a chi che ne farà domanda. Per i motivi igienico sanitari connessi, non è ammessa l’assegnazione del posteggio per la vendita di animali. Il posteggio non utilizzato dal produttore agricolo verrà assegnato per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall’art. 13 del presente regolamento con priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale) nel limite delle dimensioni del posteggio individuato.

ART. 23 POSTEGGI RISERVATI AD ATTIVITA’ PROMOZIONALE SENZA ATTIVITA’ DI VENDITA

Con riferimento a richieste di attività promozionali da parte di operatori privati, Associazioni, Partiti Politici e assimilabili, svolte senza attività di vendita, viene individuato nell’area mercatale uno spazio di dimensione massima pari a ml. 4,00 x4,00, in misura di n. 1 espositore per ogni giornata. La richiesta di occupazione va inoltrata al Protocollo Comunale almeno 7 giorni prima della data prescelta. L’occupazione dovrà avvenire non prima delle ore 8,00 e concludersi alle ore 13,00.

ART. 24 POSTEGGI ISOLATI

E’ individuato il posteggio isolato, di dimensioni pari a mq. 24 (ml. 6,00 x 4,00) all’interno dell’area mercatale di utilizzo in orari in cui non si svolge il mercato, preposto per la vendita di prodotti alimentari locali e tipici del periodo. Le giornate e orari di attività sul posteggio individuato sono:

- SETTIMANA DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI dalle ore 8,00 alle 18,00 per un massimo di giorni 4;
- gli orari indicati sono quelli massimi di occupazione del posteggio, prima o dopo dei quali il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto;
- la vendita potrà avvenire nell’arco del suddetto orario. Sono dichiarati liberi i posteggi:
- di prima istituzione;
- ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;
- che sono stati formalmente revocati.

L’assegnazione definitiva del posteggio singolo ha validità di 12 (dodici) anni e avviene ai sensi dell’Art. 23 della L.R. n. 6/2010 e della DGR n. XI/4054 del 14/12/2020.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 25

DEFINIZIONE

L'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 della L.R. 6/2010 e s.m.i., che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 26

LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 250 metri dall'area mercatale o della fiera.

TITOLO IV

FIERE o SAGRE

ART. 27

DETERMINAZIONE DELLE AREE

Sul territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII Non sono attualmente istituite Sagre o Fiere. Il Sindaco potrà autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari e occasionali manifestazioni temporanee verranno inserite nel calendario regionale secondo la vigente normativa.

ART. 27a – Fiere

La Fiera, come definita dalla LR 6/2010, è la manifestazione partecipata da operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Le fiere possono essere organizzate dall'Amministrazione Comunale o da soggetti privati, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità sulla base di convenzione o altro atto idoneo. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre. Gli organizzatori interessati presentano annualmente istanza per lo svolgimento di fiere entro il 30 ottobre, al

fine di consentire al Comune entro il 30 novembre di redigere l'elenco annuale delle fiere per l'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta Comunale, è inserito entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica della Regione Lombardia.

I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare all'indirizzo di posta certificata indicato di seguito: *comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it* apposita istanza contenente a pena di inammissibilità i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail/telefono); c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- c) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione.
- d) Indicazione su specifica planimetria delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- e) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- f) Programma di massima della manifestazione;
- g) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

ART. 27 b – Sagre

La sagra, come definita dalla L.R. 6/2010, è la manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore. Non è consentito lo svolgimento di sagre, feste popolari o altre manifestazioni temporanee, nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre. Gli organizzatori interessati presentano annualmente istanza per lo svolgimento della sagra entro il 30 ottobre, al fine di consentire al Comune entro il 30 novembre di redigere l'elenco annuale delle sagre per l'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta Comunale, è inserito dal Comune entro il 15 dicembre di ogni anno sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia.

I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare all'indirizzo di posta certificata indicato di seguito: *comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it* apposita istanza contenente a pena di inammissibilità i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail/telefono); k) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- c) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione.
- d) Indicazione su specifica planimetria delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- e) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- f) Programma di massima della manifestazione;
- g) Eventuale segnalazione somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

L'elenco delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione ove prevista, integrato dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con le sanzioni previste dall'art. 18 ter comma 3 della L.R. 6/2010. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale, i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento, ecc.);
- c) Anni di svolgimento della sagra;
- d) Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

L'organizzazione e la gestione della sagra sono interamente a carico degli organizzatori-promotori mediante convenzione stipulata tra le parti, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi. La pulizia dell'area è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale e tempestivamente comunicato agli organizzatori. Prima dell'inizio della sagra dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale il deposito cauzionale (importo stabilito dalla Giunta Comunale e riportato nella convenzione) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e delle attrezzature utilizzate. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono rispettare le norme igienico sanitarie per la preparazione e il trasporto dei cibi. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della sagra devono rispettare la normativa in materia di etichettatura e rintracciabilità. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dalla legge regionale. È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune concede, previa richiesta, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi

di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Qualora nell'ambito della sagra, siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.

In rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili ed alle strutture montate l'organizzatore deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza previsti dalle vigenti norme. Ogni tipologia di attività dovrà rispettare le disposizioni previste in materia di inquinamento acustico. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, per l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dall'articolo 18ter della legge regionale. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

ART. 28

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il posteggio nelle fiere è dato in concessione con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

La domanda di concessione del posteggio deve essere inoltrata al SUAP almeno 60 gg prima dello svolgimento della manifestazione e/o evento.

Qualora nello stesso Comune siano previste più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

ART. 29

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'Impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

ART. 30

NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.